



Regolamento di Polizia Mortuaria. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente atto;
- Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e i relativi allegati,
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 della D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 4° comma del D. Lgs. sopra citato;

DELIBERA

1. di approvare:
 - Regolamento di Polizia Mortuaria con i seguenti allegati:
 - Allegato A) – Regolamento per l'accesso al Cimitero Nuovo (Piazzale Hiroshima e Nagasaki) con veicoli privati;
 - Allegato B) – Regolamento per le onoranze presso il Cimitero Monumentale;
 - Allegato C) – Regolamento per l'utilizzo della Sala Laica;
 - Allegato D) – Regolamento per le affissioni delle epigrafi da lutto.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. 267/00.

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PDCI, SEL, IDV, VERDI. Astenuti: Finalmente x Sesto, AN, FI. Assenti: PRC, Gr. Misto, LN.

RELAZIONE

L'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria è vetusto e frutto di una serie di stratificazioni ed aggiornamenti attuati con deliberazioni di Giunta che non lo rendono consono alle nuove esigenze.

Sono mutate infatti le necessità dei cittadini di fronte all'evento morte e soprattutto le modalità di sepoltura.

Si è ritenuto pertanto opportuno rendere attuale il Regolamento in parola e suddividerlo a seconda della tipologia delle esigenze che l'esperienza ci ha segnalato essere importanti per i cittadini:

- Regolamento di Polizia Mortuaria con i seguenti allegati:
- Allegato A) – Regolamento per l'accesso al Cimitero Nuovo (Piazzale Hiroshima e Nagasaki) con veicoli privati;
- Allegato B) – Regolamento per le onorificenze presso il Cimitero Monumentale;
- Allegato C) – Regolamento per l'utilizzo della Sala Laica;
- Allegato D) – Regolamento per le affissioni delle epigrafi da lutto.

Il Piano Tariffario sarà oggetto di proposta alla Giunta comunale così come eventuali altre convenzioni con soggetti interessati alla materia (Crematori, Onoranze funebri, Istituti bancari per eventuali rateizzazione nei pagamenti ecc.)

Si sottopone agli organi competenti la presente bozza di Regolamento per la sua approvazione.

Sesto San Giovanni, 09 febbraio 2012

Il Direttore
Francesca Del Gaudio



Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa
In vigore dal gg.mm.aaaa
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	6
Articolo 1 (Oggetto del regolamento)	6
Articolo 2 (Definizioni e acronimi)	6
Articolo 3 (Competenze)	9
Articolo 4 (Responsabilità)	10
Articolo 5 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)	10
Articolo 6 (Atti a disposizione del pubblico)	11
CAPO II - GRATUITÀ E ONEROSITÀ DEI SERVIZI	11
Articolo 7 (Servizi gratuiti ed a pagamento)	11
TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA	12
CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI	12
Articolo 8 (Adempimenti conseguenti il decesso)	12
Articolo 9 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)	12
Articolo 10 (Dichiarazione di morte)	13
Articolo 11 (Denuncia della causa di morte)	13
Articolo 12 (Accertamento necroscopico)	13
Articolo 13 (Referto all'Autorità giudiziaria)	14
Articolo 14 (Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane)	14
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO	14
Articolo 15 (Termini di osservazione)	14
Articolo 16 (Modalità di osservazione)	15
Articolo 17 (Depositi di osservazione ed obitori)	15
Articolo 18 (Sale del commiato)	15
Articolo 19 (Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento)	16
Articolo 20 (Riscontro diagnostico)	16
Articolo 21 (Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza)	16
Articolo 22 (Prelievi per trapianti terapeutici)	17
Articolo 23 (Imbalsamazione e tanatoprassi)	17
CAPO III - FERETRI	17
Articolo 24 (Deposizione del cadavere nel feretro)	17
Articolo 25 (Verifica e chiusura feretri)	17
Articolo 26 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)	18
Articolo 27 (Piastrine di riconoscimento)	18
CAPO IV – AUTORIZZAZIONI	19
Articolo 28 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)	19
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	19
Articolo 29 (Norme generali per i trasporti)	19
Articolo 30 (Riti religiosi)	20
Articolo 31 (Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)	20
TITOLO III - CIMITERI	20
CAPO I - CIMITERI	20
Articolo 32 (Disposizioni generali – vigilanza)	20
Articolo 33 (Mappa)	21
Articolo 34 (Annotazioni in mappa)	21
Articolo 35 (Scadenziario delle concessioni)	21



TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E SALE DEL COMMiato	21
CAPO I - FERETRI	21
Articolo 36 (Fornitura gratuita dei feretri)	21
TITOLO V – ATTIVITA' FUNEBRE	22
Articolo 37 (Attività funebre)	22
Articolo 38 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)	23
Articolo 39 (Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale)	23
Articolo 40 (Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse)	24
Articolo 41 (Orari e modalità per l'attività funebre)	24
Articolo 42 (Tutela del dolente e della concorrenza)	24
Articolo 43 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)	25
CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE	25
Articolo 44 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)	25
Articolo 45 (Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza)	26
Articolo 46 (Definizione ed effettuazione del trasporto di salma)	27
Articolo 47 (Flusso informativo per trasporto di salma)	28
Articolo 48 (Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere)	28
Articolo 49 (Flusso informativo per trasporto di cadavere)	29
Articolo 50 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)	30
Articolo 51 (Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive)	30
Articolo 52 (Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi)	31
Articolo 53 (Trasporti all'estero o dall'estero)	31
CAPO III – SALE DEL COMMiato	31
Articolo 54 (Sale del commiato)	31
CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE	33
Articolo 55 (Imbalsamazione e tanatoprassi)	33
Articolo 56 (Riscontro diagnostico ed autopsia)	33
Articolo 57 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere)	33
TITOLO VI – PIANO CIMITERIALE	33
CAPO I - CIMITERI	33
Articolo 58 (Elenco cimiteri)	33
Articolo 59 (Disposizioni generali)	33
Articolo 60 (Disposizioni generali – Vigilanza)	33
Articolo 61 (Reparti speciali nel cimitero)	34
Articolo 62 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)	34
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	34
Articolo 63 (Disposizioni generali)	34
Articolo 64 (Piano cimiteriale)	35
Articolo 65 (Campo bambini)	35
Articolo 66 (Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze)	35
Articolo 67 (Ammissione nel cimitero)	36

Articolo 68 (Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura)	37
Articolo 69 (Deposito per feretri)	37
Articolo 70 (Concessione provvisoria)	37
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	38
Articolo 71 (Inumazione)	38
Articolo 72 (Cippo e arredi tombali)	38
Articolo 73 (Tumulazione)	38
Articolo 74 (Obblighi del concessionario)	40
Articolo 75 (Morte del concessionario)	40
Articolo 76 (Rinnovo e proroga)	40
CAPO IV – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE	40
Articolo 77 (Campi di inumazione)	40
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	40
Articolo 78 (Esumazioni)	40
Articolo 79 (Esumazioni ordinarie)	41
Articolo 80 (Esumazioni straordinarie)	42
Articolo 81 (Estumulazioni)	42
Articolo 82 (Estumulazioni ordinarie)	42
Articolo 83 (Estumulazioni straordinarie)	43
Articolo 84 (Oggetti da recuperare)	44
Articolo 85 (Disponibilità dei materiali)	44
CAPO VI - CREMAZIONE	44
Articolo 86 (Autorizzazioni)	44
Articolo 87 (Avvio al crematorio)	45
Articolo 88 (Urne cinerarie)	45
Articolo 89 (Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari)	46
Articolo 90 (Dispersione delle ceneri)	47
Articolo 91 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)	48
CAPO VII - ANIMALI DI AFFEZIONE	48
Articolo 92 (Sepoltura)	48
CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI	48
Articolo 93 (Orario)	48
Articolo 94 (Disciplina dell'ingresso)	49
Articolo 95 (Divieti speciali)	49
Articolo 96 (Sanzioni)	50
Articolo 97 (Riti funebri)	50
Articolo 98 (Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti)	50
Articolo 99 (Manutenzioni)	50
CAPO IX – RINUNCE	50
Articolo 100 (Rinuncia)	50
CAPO X – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	51
Articolo 101 (Revoca)	51
Articolo 102 (Decadenza)	51
Articolo 103 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)	52
Articolo 104 (Estinzione)	52
TITOLO VI – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	53
Articolo 105 (Imprese e lavori privati)	53
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	53
Articolo 106 (Funzioni e autorizzazioni)	53
Articolo 107 (Divieti)	53



TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	53
CAPO I – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI E ABROGAZIONE NORME	53
Articolo 108 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)	53
Articolo 109 (Abrogazione di norme)	54

Al presente Regolamento vi sono i seguenti allegati:

- Allegato A) – Regolamento per l'accesso al Cimitero Nuovo (Piazzale Hiroshima e Nagasaki) con veicoli privati;
- Allegato B) – Regolamento per le onoranze presso il Cimitero Monumentale;
- Allegato C) – Regolamento per l'utilizzo della Sala Laica;
- Allegato D) – Regolamento per le affissioni delle epigrafi da lutto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, dalla Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003, Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", Regolamento Regionale n. 014 del 30.01.2007 "Modifiche al precedente Regolamento citato" approvati entrambi dall'Assemblea Consiliare ed emanati dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia.
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla Pubblica Amministrazione, ai gestori del servizio cimiteriale incaricati direttamente dall'Ente, alla cittadinanza, agli operatori privati addetti al trasporto e alla costruzione di monumenti funebri oltre a tutte le attività e servizi ordinati dai cittadini.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
 - b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
 - c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione;
 - d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 (Definizioni e acronimi)

1. Definizioni

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente titolo ad agire (o avente causa): persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto;



autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

campo di inumazione: area adibita alle sepolture in fossa;

cappella: luogo di culto interno al cimitero;

cappella di famiglia: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o confraternita;

cassetta ossario: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

celletta cineraria: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cimitero: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato, da qui concessionario: cioè il soggetto beneficiario del diritto di uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;

estumulazione straordinaria: l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;

esumazione straordinaria: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;

loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico – terapeutico preliminare al decesso;

nicchia cineraria o cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere urne cinerarie e/o urne cinerarie;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.



sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba: luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione;

tomba di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

2. Acronimi

Autorità Giudiziaria	AG
Azienda Sanitaria Locale	ASL
Mediante Avviso (pagamento)	MAV
Piano di Governo del Territorio	PGT
Point of Sale (punto di vendita)	POS
Posizione Organizzativa	PO
Posta Elettronica Certificata	PEC
Unità Operativa	U.O.
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267	T.U.E.L.
Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"	R.R.
Legge Reg.Lombardia 30/03/2001, n. 130	L.R.
Piano Cimiteriale	P.C.

Articolo 3 (Competenze)

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del TUEL e dell'articolo 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.S.L.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal (TUEL) compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente, con il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL.
6. Spettano al dirigente, o responsabile/i titolare/i di Posizione Organizzativa (PO) tutte le funzioni di cui al presente regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
7. Ai fini del presente regolamento, l'ufficiale dello stato civile ha competenze per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione per la tenuta dei registri cimiteriali ed eventi successivi relativi alla morte ivi compresi le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 4 (Responsabilità)

1. Il Comune cura, soprattutto attraverso il gestore incaricato, che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)

1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre disposizioni contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l'applicazione sul territorio regionale dalla legge regionale "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" n. 22 del 18/11/2003, come modificata con l'articolo 6, comma 6 della legge regionale 08/02/2005, n. 6, d'ora in avanti detta "L.R." e dal regolamento regionale "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" n. 6 del 09/11/2004, d'ora in avanti detto "R.R.":
 - a) D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - b) D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
 - c) L. 28/02/2001, n. 26;
 - d) L. 30/03/2001, n. 130;
 - e) D.P.R. 15/07/2005, n. 254.



2. Col termine "deliberazione di Giunta Regionale in materia" si intende la deliberazione VII/20278 del 21/01/2005, nonché sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'articolo 5 del regolamento regionale, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici dei servizi cimiteriali i provvedimenti comunali concernenti:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);
 - b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241.
3. Altri atti a disposizione del pubblico:
 - a) copia del Piano Regolatore Cimiteriale,
 - b) elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza,
 - c) riferimenti e recapiti telefonici delle Società, gestori del Servizio Cimiteriale,
 - d) riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali.

CAPO II - GRATUITÀ E ONEROSITÀ DEI SERVIZI

Articolo 7 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di cui all'articolo 41 del regolamento regionale o anche il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dal regolamento;
 - b) l'uso del deposito mortuario, fatto salvo il deposito di salme provenienti da altri comuni i quali sono invece tenuti al rimborso secondo le tariffe vigenti;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via;
 - d) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo ;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del TUEL, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

CAPO I- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

Articolo 8 (Adempimenti conseguenti il decesso)

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396. Nel caso di trasporto di salma, il modulo di cui all'articolo 39 comma 1 del R.R. funge da dichiarazione/avviso di morte.
2. Il medico curante o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 3 della L.R. e dell'articolo 40 del R.R.
3. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 e dell'articolo 3 della L.R., si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
4. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. Si applica l'articolo 3 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dell'articolo 3 della L. R.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
7. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
8. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
9. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Articolo 9 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 41 e 42 del R.R., con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello ridotto, nei casi previsti.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/08/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.
5. Nel caso di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale, onde provvedere al pagamento della cremazione.
6. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè vengano quantificati l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.



7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con i relativi prezzi.

Articolo 10 (Dichiarazione di morte)

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta compilando l'apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

Articolo 11 (Denuncia della causa di morte)

1. Il medico curante, ed in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda sanitaria locale (ASL).
2. Tale scheda ha finalità sanitario – statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria (AG) o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'ASL viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 12 (Accertamento necroscopico)

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'AG, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 15, comma 2. Se il decesso è avvenuto nei giorni

festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.

2. Esso ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASL.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio sanitarie o socio assistenziali; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Articolo 13 (Referto all'Autorità giudiziaria)

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi all'AG spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'AG ed a quella di Pubblica Sicurezza (PS).

Articolo 14 (Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane)

Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ASL. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 15 (Termini di osservazione)

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
 - nei casi di morte per decapitazione o maciullamento,
 - nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582;
 - nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.



Articolo 16 (Modalità di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 17 (Depositi di osservazione ed obitori)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto, di salma di persona accidentata o, infine, dall'AG.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - Alla sala del commiato,
 - Alla camera mortuaria della struttura sanitaria,
 - Alla camera mortuaria del cimitero,
 - Alla abitazione propria o dei familiari.
7. I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma 6 è a carico dei familiari richiedenti.
8. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 18 (Sale del commiato)

1. I soggetti titolari alla gestione delle sale del commiato debbono dotarsi della prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicata la sala del commiato.
2. La suddetta autorizzazione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 42 del R.R.
3. E' consentita presso le sale del commiato l'attività di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 19 (Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento)

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 12, la chiusura del feretro ed il seppellimento di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990, a richiesta dei familiari sono seppelliti nel locale cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di seppellimento a cura dell'A.S.L. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 20 (Riscontro diagnostico)

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R. nonché del R. R., articolo 11 commi 3 e 3 bis.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 21 (Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
3. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
4. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.
5. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. Agli istituti universitari il competente servizio dell'ASL, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.



Articolo 22 (Prelievi per trapianti terapeutici)

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
2. E' fatto salvo quanto previsto dal R.R. articolo 45 comma 2.

Articolo 23 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. A richiesta dei familiari possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte non sia dovuta a reato.
3. All'ASL sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatoprassi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettive diffuse.

CAPO III - FERETRI

Articolo 24 (Deposizione del cadavere nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 26.
2. In ciascun feretro deve essere racchiuso un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASL, a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 25 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro deve essere fatta dal necroforo del comune, o in mancanza di questi, dall'incaricato dell'impresa di pompe funebri, che dovrà accertare l'identità del cadavere, l'avvenuto rilascio del permesso di seppellimento e, ove richiesto, l'autorizzazione al trasporto, che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo articolo 26 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.

2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ASL competente.
3. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 26 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. Per i feretri per cui il trasporto, la sepoltura, la cremazione avvengano nel territorio della Regione Lombardia si osservano i requisiti di cui all'Allegato 3 del R.R. per tutti gli altri casi si osservano i requisiti di cui al D.P.R. 285/1990 articolo 30.
3. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
4. Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.
5. Parimenti i trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2.
6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte della competente ASL, il rinnovo del feretro.
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. In ogni caso le salme di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere inumati anche se il feretro non corrisponde alle caratteristiche previste dal presente articolo.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
10. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 27 (Piastrine di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



CAPO IV – AUTORIZZAZIONI

Articolo 28 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)

1. L'Ufficiale di stato civile autorizza:
 - a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 11 del regolamento regionale;
 - b) la cremazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 12 del regolamento regionale;
 - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, come previsto dall'articolo 13 del regolamento regionale.
2. L'ASL competente per territorio autorizza:
 - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
 - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.
3. Il Comune autorizza:
 - a) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del regolamento regionale;
 - b) la esumazione e la estumulazione;
 - c) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - d) la tumulazione e la cremazione di ossa;
 - e) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
 - f) ogni altra operazione cimiteriale.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 29 (Norme generali per i trasporti)

1. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui al R.R. articolo 39.
2. I trasporti di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane, ceneri sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale, come integrate dal R.R.
3. In ogni caso sia che il trasporto avvenga da comune a comune sia da Stato a Stato i feretri devono avere le caratteristiche previste al precedente articolo 26.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.
5. L'incaricato del trasporto adempie a tutte le disposizioni di cui al R.R. Egli, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti che lo accompagnano al personale incaricato della sua accettazione presso il cimitero per le registrazioni previste dal R.R. articolo 5 e per la verifica del sigillo apposto a garanzia dell'integrità del feretro.

Articolo 30 (Riti religiosi)

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e gli altri ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Articolo 31 (Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere verso il cimitero di un altro Comune è rilasciata dal Sindaco o suo delegato secondo le disposizioni della legislazione nazionale vigente, del R.R. con decreto, a seguito di domanda degli interessati. L'autorizzazione al trasporto deve essere accompagnata dal nulla osta al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove sono accertate la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
4. In caso di arrivo o partenza del feretro con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I- CIMITERI

Articolo 32 (Disposizioni generali – vigilanza)

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i cimiteri comunali.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui gli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, vi provvede il comune direttamente in economia o mediante affidamento a terzi secondo quanto disposto dal R.R. articolo 3 comma 2. All'ordine e alla vigilanza il comune vi provvede avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Compete esclusivamente al Comune la programmazione delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.



Articolo 33 (Mappa)

Presso il Comune, ovvero presso il gestore del servizio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle tumulazioni. Detto registro, denominato mappa, è tenuto anche con mezzi informatici. Ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 34 (Annotazioni in mappa)

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) Per le inumazioni:

- generalità del defunto e data del decesso,
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento,
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.

b) Per le tumulazioni:

- generalità del defunto o dei defunti,
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento,
- le generalità del concessionario,
- gli estremi e la durata del titolo costitutivo,
- le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione,
- le operazioni cimiteriali che danno luogo ad estumulazione o a introduzione di feretri, ossa o ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 35 (Scadenziario delle concessioni)

1. E' istituito lo scadenziario delle sepolture a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il soggetto gestore dei servizi cimiteriali, predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E SALE DEL COMMIATO

CAPO I- FERETRI

Articolo 36 (Fornitura gratuita dei feretri)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Settore Servizi alla persona, in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei Servizi alla persona. L'onere conseguente è assunto dal Settore Servizi alla persona.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 (quattro) giorni dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. La fornitura della cassa, se opportuno, è a carico del Comune anche nel caso di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 34 del R.R. e cioè per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purchè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

TITOLO V – ATTIVITA' FUNEBRE

CAPO I - Attività funebre

Articolo 37 (Attività funebre)

1. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti contenuti nel regolamento regionale in materia.
2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
 - b) vendite casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.
4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'autorizzazione dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l'ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferentesi;
 - b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.



5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Articolo 38 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 32 del regolamento regionale, il dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata.
2. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari, a cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre.
4. Con riferimento al comma precedente anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.
5. Per l'apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti con provvedimento regionale.
6. Le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre sono quelle individuate dall'articolo 32 del R.R.
7. Per svolgere l'attività funebre nel territorio del Comune è sufficiente che il soggetto operante sia in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre rilasciata da un comune della Regione Lombardia.
8. In sede di prima applicazione della normativa valgono i criteri stabiliti in via transitoria da legge e regolamento regionale.
9. Le imprese funebri esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti nei termini massimi di due anni dalla sua entrata in vigore.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9 si intendono imprese funebri quelle in possesso alla data citata, congiuntamente, delle autorizzazioni necessarie.

Articolo 39 (Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale)

1. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione.

4. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio della attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli.
5. Chi svolge un servizio specifico dell'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze tecnico-pratiche, attinenti allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di:
 - a) direttore tecnico;
 - b) addetto alla trattazione degli affari;
 - c) addetto al trasporto funebre;
 - d) operatore funebre o necroforo.
6. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto l'individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati alla loro effettuazione.
7. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi a corsi frequentati da personale operante presso l'impresa.
8. Nei piani formativi dovranno essere assicurati requisiti formativi pari o superiori a quelli individuati dall'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 40 (Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse)

1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 37 del R.R. In caso di trasporti funebri che escano dalla regione, devono altresì essere osservate le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Le imprese esercenti l'attività funebre nel territorio comunale occorre che dimostrino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
4. La dotazione di personale dell'esercente l'attività funebre deve essere tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza di persone necessarie per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, secondo il numero definito nel documento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 e sue successive integrazioni e modifiche.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di auto funebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purchè pari o superiore all'anno, nonché secondo le modalità consentite dal comma 3 dell'articolo 32 del R.R.

Articolo 41 (Orari e modalità per l'attività funebre)

Il Comune determina gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre, non inferiore a 40 ore settimanali, ivi compresa la presenza oraria minimale di un addetto alla trattazione degli affari.

Articolo 42 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:



- a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria come stabilito dalla L. 10/10/1990, n. 287.
- 2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.
 - 3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
 - 4. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione.
 - 5. Periodicamente personale del Comune effettua controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando, se necessario, le sanzioni previste.

Articolo 43 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)

- 1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
 - f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.
- 2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 (tre) volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.
- 3. Le condizioni ostative di cui al comma 3 dell'articolo 32 del R.R., se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 44 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)

- 1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica il comma 1 dell'articolo 35 del regolamento regionale, nonché l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
4. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale e dal regolamento regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.
7. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
8. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 37 del regolamento regionale se provenienti dalla regione o di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se provenienti da fuori regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.
9. L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.
10. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

Articolo 45 (Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza)

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;
 - f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
 - g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.
2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24/05/1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.



5. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e principalmente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi della vigente normativa.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
9. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 46 (Definizione ed effettuazione del trasporto di salma)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.R., il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
2. E' permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
5. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - a) abitazione privata;
 - b) depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 185/90, sale anatomiche;
 - c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.

7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Articolo 47 (Flusso informativo per trasporto di salma)

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, copia del modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, compilato e sottoscritto dal medico e dal dichiarante rappresentante l'impresa funebre, a:
 - a) ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
 - b) ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;
 - c) ASL del luogo di partenza e arrivo della salma;
 - d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in esso contenute, specificate al comma seguente.
2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di ASL e Comune sono le seguenti:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;
 - c) cognome e nome del medico intervenuto;
 - d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
 - e) nominativo dell'impresa che esegue il trasporto di salma;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
 - g) targa dell'auto funebre.
3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo allegato 2 di cui ai commi precedenti. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di stato civile del Comune di decesso.
4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:
 - a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
 - b) Ufficiale di stato civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;
 - c) ASL competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva.La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.
5. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini della continuazione delle ulteriori incombenze.

Articolo 48 (Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collegamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato della cremazione o al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e, ove occorrente, la collocazione nella sepoltura.
2. E' permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il



convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, per i quali dispone rispettivamente l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.
4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori il Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 37 del regolamento regionale e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
6. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.
7. L'addetto al trasporto verifica:
 - a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori la regione, dentro o fuori i confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - c) adozione delle cautele previste all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.
8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo di cui all'allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.
9. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale della azienda sanitaria locale per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, ora sostituita dall'attestato di garanzia secondo il modello conforme a quanto stabilito in via generale dalla Regione.
10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia sulle 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo allegato 4 di cui ai commi precedenti.

Articolo 49 (Flusso informativo per trasporto di cadavere)

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.
2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal regolamento regionale.

3. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
4. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale del gestore del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quelli riportati nel modulo allegato 4 di cui all'articolo precedente.
6. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

Articolo 50 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)

1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi che precedono, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al successivo comma 5.
5. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
6. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 se il trasporto fuoriesce dai confini regionali. Se il trasporto avviene interamente all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'articolo 37 del R.R.
7. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità di cui all'allegato 7 della deliberazione di Giunta Regionale in materia, da esibirsi a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
8. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
9. L'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature, ai fini della sanificazione dei mezzi funebri, è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Articolo 51 (Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive)

1. Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui al paragrafo A, punti 1, 2 e 3 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278.
2. Sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo B, punti 1 e 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo e cioè nei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia.
3. Ove il defunto sia stato affetto da carbonchio, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo C, punto 1 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.



4. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo D, punti 1 e 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 52 (Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi)

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del R.R.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche prescritte dalla legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri o dell'affidamento dell'urna cineraria è necessaria la presenza rispettivamente dei moduli di cui agli allegati 5 e 6 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Articolo 53 (Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/90.

CAPO III – SALE DEL COMMiato

Articolo 54 (Sale del commiato)

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) zone classificate per il commercio od i servizi individuati dallo strumento urbanistico;

- b) cimiteri, ivi comprese le loro zone di rispetto, laddove la sala del commiato sia considerata servizio connesso con l'attività cimiteriale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale.
2. E' vietato realizzare e gestire sale del commiato in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendo per tali 50 metri dai confini di ciascuna proprietà.
 3. Nell'intorno di 50 metri dai confini di una sala del commiato è vietato costruire e gestire nuove strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
 4. L'articolo 42 del R.R, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, l'obbligo di trasmissione dei tariffari.
 5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui all'allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale in materia e diretta richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
 6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
 7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della regione Lombardia. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
 8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
 9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
 10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
 11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
 12. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.



CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 55 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del R.R, nonché da quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 285/90.
2. La tanatoprassi è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del R.R., quando la legislazione nazionale e i provvedimenti attuativi statali e regionali lo consentiranno.
3. E'permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 56 (Riscontro diagnostico ed autopsia)

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché l'articolo 43 del R.R..

Articolo 57 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere)

Per i prelievi di parte di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli 44 e 45 del regolamento regionale, nonché gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 285/90 non in contrasto.

TITOLO VI – PIANO CIMITERIALE

CAPO I- CIMITERI

Articolo 58 (Elenco cimiteri)

Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e dell'articolo 9 della legge regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Cimitero Nuovo – Piazzale Hiroshima e Nagasaki,
2. Cimitero Monumentale – Viale Rimembranze.

Articolo 59 (Disposizioni generali)

1. La ricettività e lo sviluppo del cimitero, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati, documentali e grafici, costituenti il Piano Cimiteriale (PC).

Articolo 60 (Disposizioni generali – Vigilanza)

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché delle cappelle private familiari e delle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL competente per territorio.
2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del

concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del gestore del cimitero.

3. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate le cremazioni, le registrazioni connesse, la illuminazione elettrica votiva, i servizi propri del cimitero.
4. Si richiama la ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del R.R.

Articolo 61 (Reparti speciali nel cimitero)

1. All'interno dei cimiteri comunali il PC individua reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate.
4. E' possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporre.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 62 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. L'assegnazione di loculo o nicchia cineraria segue i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale, salvo che il piano cimiteriale non sia dimensionato in maniera tale da consentire un ampliamento di detti criteri. Si dà atto che, con l'inizio delle operazioni di estumulazione, programmate dal 2025, si potrà, previa valutazione di fattibilità da parte del Comune, procedere all'ampliamento di tale criterio con l'assegnazione di loculo e nicchia vuoti a residenti con più di 68 anni. La durata di tali concessioni è pari a 40 anni.
2. L'acquisto di loculi in vita vale solo ed esclusivamente per il diretto interessato e non per i parenti.
3. Il vincolo di parentela può valere come prelazione sulla scelta del posto per avvicinamento al coniuge/convivente o parente di primo grado.
4. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 40, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del *de cuius* possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una prevalenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 63 (Disposizioni generali)

1. I cimiteri comunali hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dal competente organo comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate dall'art. 16.1 delle "Norme tecniche" del PC.
3. Le aree per la realizzazione di sepolture private - individuali, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, nonché dei Capi IV e V del RR, sono individuate negli elaborati grafici del PC.



4. Il PC determina i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree in conformità a quanto disposto dal R.R.

Articolo 64 (Piano cimiteriale)

1. Il Consiglio Comunale approva un PC, con le finalità, le modalità, gli elaborati richiesti dal R.R. e in particolare dall'articolo 6 e dall'allegato 1 di esso.
2. Fino all'approvazione del primo PC di applicazione del R.R., valgono le norme di edilizia cimiteriale di cui ai piani e regolamenti comunali vigenti, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comune è tenuto a revisionare il PC almeno ogni dieci anni e comunque nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 del R.R.

Articolo 65 (Campo bambini)

1. In almeno un cimitero deve essere presente un appezzamento speciale destinato alla sepoltura ad inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni.
2. A richiesta dei genitori, nella zona destinata ai bambini sono sepolti anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina.
3. Per i nati morti e i prodotti abortivi, richiamati al precedente punto 2, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con obbligo di una distanza minima. Sulle sepolture è consentita la posa di lapidi, ricordi ed arredi tombali in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche del PC, previa autorizzazione del servizio competente del Comune.
4. In mancanza della richiesta di sepoltura di cui al comma 2, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina sono sepolti nell'area destinata all'inumazione delle parti anatomiche riconoscibili, utilizzando fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Articolo 66 (Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze)

1. Nei cimiteri comunali devono essere presenti uno o più cinerari comuni per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo ad agire non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e ossario comune sono costruiti da un manufatto, anche unico, costituito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio, le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. Nel cimitero comunale è altresì presente un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri.

Articolo 67 (Ammissione nel cimitero)

1. Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri.
2. Nei campi ad inumazione (campi comuni) del cimitero comunale, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - a) i cadaveri di deceduti nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, i cadaveri di deceduti aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Sesto San Giovanni;
 - b) i nati morti e i prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nella struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni o i cui genitori siano residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;
 - c) i cadaveri di persone non residenti nel Comune ma che abbiano avuto in vita una pregressa residenza di almeno 30 anni;
 - d) i cadaveri di persone ricoverate presso case di riposo di altro Comune, la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Sesto San Giovanni.
3. Le concessioni di loculi devono riguardare i cadaveri di persone, tassativamente indicate nell'atto di concessione:
 - a) i cadaveri delle persone residenti nel Comune ovunque sia avvenuto il decesso;
 - b) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in vita il domicilio legale, ex art.43 codice civile, per almeno 20 anni;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata nei cimiteri del Comune;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, ma che abbiano avuto in vita una pregressa residenza nel Comune di almeno 5 anni;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso ma che siano stati insigniti della massima benemeranza civica o del titolo di Maestro del lavoro;
 - g) i cadaveri delle persone non residenti i cui familiari (ascendenti o discendenti diretti, affini, sino al 2 grado, fratelli, residenti nel Comune desiderino la tumulazione nel cimitero di via Marzabotto. Gli stessi potranno essere tumulati in loculi di 1 o 4 fila, alle condizioni tariffarie vigenti, aumentate del 50%. La Giunta Comunale o il Sindaco hanno la facoltà, a fronte di particolari motivazioni, di non concedere l'autorizzazione.
4. Le concessioni di ossarietti e cinerari devono riguardare i resti mortali o le ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto concessorio.
5. Le cellette ossario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente, l'ascendente o discendente di primo grado (genitore o figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello o sorella); nei predetti casi la concessione è soggetta alle condizioni tariffarie vigenti, aumentate del 50%.
6. Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Sesto San Giovanni e sia acquisita l'attestazione dell'ufficiale di anagrafe che l'istruttoria della pratica di residenza è stata positivamente espletata.



Articolo 68 (Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura)

1. Il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la forma di sepoltura e la destinazione del cadavere o dei resti mortali, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali nonché a quanto previsto nel presente regolamento, è il coniuge o il convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.
2. In assenza di parenti ai sensi del precedente comma 1, titolari del diritto di disposizione sono gli affini individuati secondo l'articolo 78 del Codice Civile o, nel caso di più affini dello stesso grado da tutti gli aventi titolo.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra gli aventi titolo o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.
5. Qualora uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 richieda un qualsiasi servizio previsto dal presente regolamento si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo.

Articolo 69 (Deposito per feretri)

1. Presso il cimitero, in locali idonei è consentito il deposito per l'eventuale sosta del feretro, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i dieci giorni.
3. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio, è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Articolo 70 (Concessione provvisoria)

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dall'Ente Concedente.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre un periodo di mesi 6, ovvero fino alla definitiva sistemazione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro il Sindaco, provvederà ad ordinare l'inumazione del cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei diritti relativi.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

5. Il canone di utilizzo del deposito provvisorio è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
6. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta, i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.
7. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ente Concedente.

CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 71 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, si applicano le norme dall'art. 16.1 delle "Norme tecniche" del PC.
3. Nell'ambito dei cimiteri comunali sono previsti particolari campi per la reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. Questi campi sono individuati dagli elaborati grafici del PC come "campi riseppelliti": per la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra si applicano le norme dall'art. 16.1 delle "Norme tecniche" del PC.

Articolo 72 (Cippo e arredi tombali)

1. Per le prescrizioni dimensionali e costruttive relativi a cippi e arredi tombali si rimanda all'art. 16.2 e figure 1- 4 delle Norme Tecniche del PC.

Articolo 73 (Tumulazione)

1. Si intende tumulazione la sepoltura di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, secondo quanto risulta dall'atto di concessione.
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dall'allegato 2 del RR.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del RR se il trasporto è interno alla regione, si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 se i feretri provengono da fuori regione.
4. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 e allegato 2 del regolamento regionale. In particolare il PC prevede la



tipologia di loculi creati per tutte le aree destinate a manufatti per loculi, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione e risanamento degli esistenti.

5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune sono rilasciate secondo i criteri di cui all'articolo del presente regolamento e riguardano loculi epigei (colombari), loculi ipogei (tombe), cellette per cassetta ossario o per urne cinerarie.
6. Nei loculi colombari e nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.
7. Nelle cellette è possibile collocare una cassetta ossario e/o urna cineraria successiva alla prima, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti della relativa capienza.
8. Qualora l'avente titolo ad agire si avvalga di tale facoltà, all'atto del rilascio della concessione, di ciò deve essere fatta menzione nell'atto concessorio stesso.
9. Il Comune si riserva, con oneri a carico del concessionario, di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta ossario/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
11. La durata della concessione è fissata in 20 anni per i loculi colombari ed in 30 anni per gli ossarietti per cassette ossario e cinerari per urne cinerarie. La durata decorre dal giorno della concessione.
12. Sono salve le concessioni di sepolture a tempo indeterminato (cosiddette "perpetue") rilasciate nel periodo in cui previgeva un diverso regime giuridico. Qualora l'avente titolo ad agire intende comunque richiedere una nuova tumulazione di feretro, ciò comporta la perdita del diritto di perpetuità dell'intero manufatto e la residua durata del diritto d'uso di anni 20. L'introduzione nel loculo di urne cinerarie e cassette ossario non comporta la perdita della perpetuità, previa regolarizzazione della nuova concessione per i resti mortali/ceneri.
13. Quando si estingue per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo, è pari ad almeno 20 anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
14. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, nell'importo deliberato dalla Giunta Comunale.
15. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, in particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) il/i cadavere/i destinato/i ad esservi accolto/i;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca o di decadenza.
16. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa per la tumulazione dei cadaveri specificati nell'atto concessorio e con divieto di

trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.

Articolo 74 (Obblighi del concessionario)

1. Per gli obblighi del concessionario relativi alla posa e manutenzione di monumenti, lapidi, epigrafi si rimanda alle Norme Tecniche del PC.

Articolo 75 (Morte del concessionario)

1. In caso di decesso del concessionario subentrano nei diritti e negli obblighi dello stesso, gli eredi legittimi o testamentari. In tal caso, gli aventi causa sono tenuti solidamente a darne comunicazione all'Ente Concedente entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo l'aggiornamento della posizione concessoria.
2. La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi siano subentranti ai sensi del comma 1 del presente articolo. La famiglia del defunto si estingue qualora non vi siano persone che, ai sensi dell' articolo 69 abbiano titolo per disporre del cadavere.
3. In caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto, trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, si applica l'articolo 102.

Articolo 76 (Rinnovo e proroga)

1. Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario potrà domandare il rinnovo, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento. L'amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.
2. Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge, ovvero di uno dei feretri nel caso tomba a più posti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria.
3. L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, ragguagliato al periodo di effettiva ultrattività della concessione. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune e si procederà ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Alla scadenza naturale delle concessioni per i rinnovi delle stesse verranno applicati sconti pari al 15% della tariffa in vigore al momento del rinnovo stesso.

CAPO IV – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 77 (Campi di inumazione)

All'assegnazione delle fosse nei campi ad inumazione (campi comuni) si procede partendo dalla riga posta nella parte superiore del campo, linearmente da sinistra a destra senza soluzione di continuità.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 78 (Esumazioni)

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate per nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.



2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 79 (Esumazioni ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dall'inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.
4. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con propria ordinanza.
5. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massiva è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti predetti una comunicazione indicando le modalità ed il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
6. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:
 - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorra in 2 anni se vi si ricorra;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ad agire ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 5, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale

trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione o avvio a cremazione.

9. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di mesi 6 trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre anche per l'avviamento a dismissione.
10. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Articolo 80 (Esumazioni straordinarie)

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'AG;
 - b) trasporto in altra sepoltura a tumulazione;
 - c) cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'AG, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
 - b) quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile previo versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 81 (Estumulazioni)

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.
2. Le estumulazioni sono regolate dalla vigente disciplina regionale.
3. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 82 (Estumulazioni ordinarie)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della riservatezza.
4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con propria ordinanza. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti aventi titolo ad agire una comunicazione indicando le modalità e il costo di esecuzione delle operazioni nonché il



termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

5. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno al momento della estumulazione.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:
 - a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi), in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso vi si ricorra;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla disciplina regionale;
 - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinate al comma 6, 1° capoverso, o avvio a cremazione.
8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti saranno depositati in uno spazio più idoneo per un periodo massimo di mesi 6 trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre per l'avvio a dismissione.

Articolo 83 (Estumulazioni straordinarie)

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL ad eccezione nel caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico sanitaria.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dal precedente articolo 82.

Articolo 84 (Oggetti da recuperare)

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli operatori cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'U.O. competente del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti del cimitero.

Articolo 85 (Disponibilità dei materiali)

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine fissato nell'informativa di cui ai precedenti articoli 86 e 89, il responsabile dell'U.O. comunale competente può autorizzare il recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, in assenza della richiesta di cui al precedente comma 2, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune che vi provvederà come indicato ai precedenti articoli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI- CREMAZIONE

Articolo 86 (Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. articolo 3 comma 1 lettera b) e dal R. R. art.12.
2. La cremazione di cadavere è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente capoverso prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi,



manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'AG, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - c) attestazione medica che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari.
- 4. La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
- 5. La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dell'assenso del coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 3, 1° e 2° capoverso.
- 6. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo ad agire, si applica la medesima procedura prevista dal precedente comma 5.
- 7. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Articolo 87 (Avvio al crematorio)

- 1. Il Comune di Sesto San Giovanni, non avendo dotato i cimiteri di forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio all'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
- 2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
- 3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

Articolo 88 (Urne cinerarie)

- 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (e il codice alfanumerico progressivo).
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. La destinazione delle ceneri, a richiesta degli aventi titolo ad agire, è, alternativamente, la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.
5. qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 89 (Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari)

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo ad agire, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. La richiesta di affidamento delle ceneri, presentata dai soggetti di cui al comma 1 su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'AG e di pubblica sicurezza.
5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, riportante i dati identificativi della persona a cui sarà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà la relata di consegna, nonché la dichiarazione di conoscenza da parte di quest'ultima della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso non intendesse più conservarla. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficiale dello Stato Civile.
6. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al



Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, la rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile. In tal caso, i predetti soggetti possono conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
9. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzate, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dell'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate

Articolo 90 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al precedente comma 1, dal convivente more uxorio, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, redatta su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto.
5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti

dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficiale dello stato civile. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

Articolo 91 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. Nei cimiteri del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. Nei cimiteri di Sesto San Giovanni è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate adiacenze è realizzato un monumento del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto, le generalità di chi vi ha avuto dispersione delle ceneri.

CAPO VII- ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 92 (Sepoltura)

1. Nel cimitero di Sesto San Giovanni non è consentita la sepoltura delle spoglie degli animali di affezione.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie di animali di affezione sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10/09/2002 Norme Sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

CAPO VIII- POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 93 (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni invernale ed estiva, con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. Un segnale acustico, di regola, avvisa i visitatori che la chiusura del cimitero avverrà all'ora prescritta.



3. Un giorno alla settimana il cimitero rimane chiuso. E' sospesa la chiusura della giornata infrasettimanale nelle settimane che precedono e seguono le festività di Pasqua, 2 novembre per la commemorazione dei defunti e Natale.
4. La visita al cimitero al di fuori dei giorni e degli orari di apertura non è consentita.

Articolo 94 (Disciplina dell'ingresso)

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Uniche eccezioni sono quelle indicate nell'Allegato A).
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai cani (salvo che non siano accompagnatori di persona non vedente) ed agli altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 95 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari (in specie con l'offerta di servizi e oggetti);
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della gestione del cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, intimato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'AG.

Articolo 96 (Sanzioni)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del TUEL.
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il responsabile titolare di PO dell'U.O. comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - a) valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 - b) comportamento recidivo del soggetto.

Articolo 97 (Riti funebri)

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purchè non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Nel Cimitero Nuovo è presente una sala per la celebrazione delle funzioni laiche che può essere utilizzata secondo le procedure e le regole di cui all'Allegato C).
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero e, se necessario, al responsabile del competente servizio di Polizia locale.

Articolo 98 (Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti)

1. Per quanto riguarda la regolamentazione delle posa di lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti si rimanda agli artt. 12, 15, 16 delle Norme Tecniche del PC.

Articolo 99 (Manutenzioni)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene.
3. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del gestore del cimitero.

CAPO IX – RINUNCE

Articolo 100 (Rinuncia)

Nel caso di rinuncia o abbandono da parte di qualche singolo o di qualche famiglia di posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno uso e possesso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sepolcro o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Può tuttavia essere consentito, a discrezione dell'Amministrazione, che valuterà ogni singola richiesta ed in linea di massima, solo per avvicinamento ad altra salma, di coniuge, parente, affine, o convivente, il trasferimento di una salma da un qualunque posto in concessione ad un altro. Quando la nuova sepoltura importi un corrispettivo uguale o inferiore a quello che si abbandona non si farà luogo ad alcun rimborso; quando la nuova sepoltura importi un corrispettivo superiore a quello della sepoltura che si abbandona, il concessionario provvederà al versamento della differenza di canone.



La concessione avrà però una durata temporanea, non più perpetua. Qualora la tomba abbandonata sia temporanea, quando la nuova sepoltura importi un corrispettivo superiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della sepoltura che si abbandona (prima concessione), il concessionario provvederà al versamento della differenza di canone. Quando la nuova sepoltura importi un corrispettivo inferiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della prima concessione, al concessionario non spetterà alcun rimborso e la nuova concessione sarà disposta senza corrispettivo, con il solo pagamento delle spese contrattuali ed accessorie.

Nel caso di trasferimento di salma a cimitero di altro Comune si farà luogo al rimborso della parte della somma versata corrispondente agli anni non usufruiti. Agli effetti del rimborso, le concessioni a perpetuità si intendono cinquantennali.

Non si fa luogo a concessione a persone viventi tranne quanto disposto nell'art. 62.

Nel caso di rinuncia, da parte del concessionario, di un loculo ossario o cinerario, per trasferimento dei resti ossei o ceneri tumulati, ad altra sepoltura, all'interno del cimitero o per trasferimento a cimitero di altro Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso del canone di concessione.

Nel caso di rinuncia del loculo ossario o cinerario, da parte del concessionario, di un loculo ossario o di un cinerario a disposizione, mai usufruito, si farà luogo al rimborso del 50% del canone di concessione versato.

Per l'estinzione della concessione si rimanda a quanto riportato nelle norme contrattuali relative a loculi, tombe famiglia ed aree per cappelle di famiglia.

CAPO X – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 101 (Revoca)

1. E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione legittimata da disposizioni normative.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 102 (Decadenza)

- i) La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 99;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. in caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
 - g. in caso di incuria ed abbandono della sepoltura;
 - h. difformità non sanabili delle opere rispetto all'autorizzazione del competente servizio comunale.
 - i) sepoltura di non aventi titolo.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del TUEL e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
- 5) Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro o dei resti o delle ceneri nel campo ad inumazione, nell'ossario o nel cinerario comune ed il tumulo ritorna a completa disposizione del Comune senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di eventuali rimborsi od indennizzi da parte del concessionario.
- 6) Gli arredi funebri potranno essere consegnati al concessionario decaduto, previa istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza. In caso contrario, rimarranno a disposizione del Comune che potrà disporre per la loro dismissione

Articolo 103 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.
3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 104 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del R.R.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere al gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il gestore del cimitero



collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo

TITOLO VI – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 105 (Imprese e lavori privati)

1. Per la regolamentazione dei lavori privati eseguiti nei Cimiteri Comunali si rimanda all'art. 17 delle Norme Tecniche del P.C.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 106 (Funzioni e autorizzazioni)

1. Le imprese di pompe funebri per l'esercizio delle proprie attività debbono essere in possesso della specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata secondo quanto prescritto dal R.R. articolo 32.
3. Le imprese di pompe funebri in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma, a richiesta dei dolenti, possono svolgere tutte le incombenze spettanti alle famiglie in lutto, con esclusione che il suddetto R.R., all'articolo 31, comma 4, attribuisce al Comune, e delle funzioni indicate all'articolo 33 comma 4 del R.R.

Articolo 107 (Divieti)

1. Alle imprese di pompe funebri è espressamente vietato:
 - accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - esporre materiale pubblicitario a proprio favore all'interno del cimitero.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI E ABROGAZIONE NORME

Articolo 108 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del R. R. nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Articolo 109 (Abrogazione di norme)

E' abrogato il previgente regolamento di polizia mortuaria e ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'accesso al Cimitero Nuovo (Piazzale Hiroshima e Nagasaki) con veicoli privati

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa
In vigore dal gg.mm.aaaa



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL



INDICE

ART. 1)	ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI	pag. 4
ART. 2)	MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI PERMESSI	pag. 4
ART. 3)	PERMESSO PER ACCESSO AI VEICOLI DI IMPRESE	pag. 5
ART. 4)	FASCE ORARIE DI ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI E VALIDITA' DEI PERMESSI	pag. 5
ART. 5)	NORME PER LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO	pag. 6
ART. 6)	INCIDENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	pag. 7

1) ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

- a) Salvo speciali permessi, l'ingresso nei Cimiteri cittadini del Comune di Sesto San Giovanni è ammesso solo a piedi.
L'accesso con veicoli, nel solo Cimitero Nuovo di Piazzale Hiroshima e Nagasaki, è consentito per le seguenti categorie di persone:
- ✚ PERSONE CON DISABILITA' MOTORIE;
 - ✚ PERSONE CON ETÀ SUPERIORE AD OTTANTA ANNI CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE;
 - ✚ CITTADINI CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE ANCHE TEMPORANEA.
- b) Per questi gruppi di cittadini è permesso l'ingresso sia con veicoli privati che pubblici (servizio taxi, pulmini attrezzati).
La durata del permesso è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.
Le prescrizioni per ottenere l'uso del permesso sono le seguenti:
- ✚ Il permesso deve essere sempre portato ed esibito al personale addetto all'ingresso o al personale predisposto a controlli di verifica possibili in tutto il perimetro cimiteriale;
 - ✚ può essere utilizzato solo dall'intestatario, anche se accompagnato;
 - ✚ non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo documento d'identità personale.
- c) Ciascun permesso di ingresso viene rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta.
Le procedure di rilascio dei permessi sono valide anche per i non residenti nel Comune di Sesto San Giovanni.
- L'Amministrazione Comunale, attraverso servizi e personale propri o altro soggetto gestore del servizio, si riserva la possibilità di procedere al controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita al fine dell'accettazione della richiesta e conseguente assegnazione del permesso.
 - Nel caso venga accertata la non veridicità delle stesse i soggetti preposti procederanno all'immediata revoca del permesso.

2) MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI PERMESSI

- a. Permesso per persone con disabilità motorie già provvisti di contrassegno per posto parcheggio invalidi.**
Per ottenere il permesso andrà prodotta la seguente documentazione:
- ~ copia fotostatica del contrassegno per parcheggio invalidi rilasciato dalla Polizia Locale di Sesto San Giovanni e per i non residenti dalla Polizia Locale di competenza;
 - ~ copia fotostatica di un documento di identità valido;
 - ~ eventuale documentazione aggiuntiva, richiesta dall'Ufficio preposto, necessaria per eventuali verifiche;
 - ~ il permesso rilasciato avrà comunque durata corrispondente a quella di validità del contrassegno per parcheggio invalidi.
- b. Permesso per persone di età superiore ad ottanta anni con problemi di deambulazione.**
Per ottenere il permesso andrà prodotta la seguente documentazione:
- ~ certificazione medico – legale rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente;
 - ~ copia fotostatica di un documento di identità valido;
 - ~ eventuale documentazione aggiuntiva, richiesta dall'Ufficio preposto, necessaria per eventuali verifiche;
 - ~ il permesso avrà la durata di un anno dal rilascio.
- c. Permesso per persone con temporanea difficoltà di deambulazione.**
Per ottenere il permesso andrà prodotta la seguente documentazione:
- ~ certificazione medico – legale rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente;
 - ~ copia fotostatica di un documento di identità valido;



- ~ eventuale documentazione aggiuntiva, richiesta dall'Ufficio preposto, necessaria per eventuali verifiche;
- ~ il permesso avrà durata corrispondente alle indicazioni contenute nel certificato medico – legale prodotto.

3) PERMESSO PER ACCESSO AI VEICOLI DI IMPRESE

L'accesso di tali veicoli è consentito esclusivamente in occasione dello svolgimento di operazioni di carico e scarico di attrezzature e/o materiali particolarmente pesanti, previa acquisizione dei dati identificativi del veicolo.

Sarà concesso esclusivamente in via temporanea per le imprese non operanti continuativamente sul territorio sestese o comunque non accreditate presso l'Ente come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sesto San Giovanni.

4) FASCE ORARIE DI ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI E VALIDITA' DEI PERMESSI

L'accesso e la validità dei permessi, in base alla tipologia, sarà limitato ai giorni e alle fasce orarie sotto descritte:

POSSESSORI DI PERMESSO ex art. 2, lettera a)

ORARIO INVERNALE				
GIORNO	MATTINA		POMERIGGIO	
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE
LUNEDI'	GIORNO DI CHIUSURA DEL CIMITERO			
MARTEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
MERCOLEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
GIOVEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
VENERDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
SABATO	10,00			16,00
DOMENICA	ACCESSO VIETATO			

ORARIO ESTIVO				
GIORNO	MATTINA		POMERIGGIO	
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE
LUNEDI'	GIORNO DI CHIUSURA DEL CIMITERO			
MARTEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
MERCOLEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
GIOVEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
VENERDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
SABATO	9,30			16,30
DOMENICA	ACCESSO VIETATO			

POSSESSORI DI PERMESSO ex art. 2, lettere b) e c)

ORARIO INVERNALE				
GIORNO	MATTINA		POMERIGGIO	
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE
LUNEDI'	GIORNO DI CHIUSURA DEL CIMITERO			
MARTEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
MERCOLEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
GIOVEDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
VENERDI'	9,00	11,30	14,00	16,30
SABATO	10,00			16,00
DOMENICA	ACCESSO VIETATO			

ORARIO ESTIVO				
GIORNO	MATTINA		POMERIGGIO	
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE
LUNEDI'	GIORNO DI CHIUSURA DEL CIMITERO			
MARTEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
MERCOLEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
GIOVEDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
VENERDI'	8,30	11,30	15,00	17,00
SABATO	9,30			16,30
DOMENICA	ACCESSO VIETATO			

5) NORME PER LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO

1. All'interno del cimitero gli automezzi dovranno obbligatoriamente seguire il percorso delineato sull'asfalto e indicato da opportuna cartellonistica, qualsiasi sia la zona del cimitero da raggiungere.
E' severamente vietato superare il limite di 10 Km/ora, i possessori di permesso devono rispettare le norme di circolazione previste dal Codice della Strada oltre alle regole di buona condotta e di rispetto di un luogo sacro.
2. Per la sosta momentanea si devono utilizzare gli spazi delimitati appositamente o comunque zone che non siano di intralcio o impediscano il passaggio ad altri veicoli ma soprattutto ai pedoni.
3. Il mancato rispetto di tali norme o di altre aggiuntive, tempestivamente comunicate dal personale preposto agli uffici comunali competenti, comporterà la revoca immediata e definitiva del permesso.

6) INCIDENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nel caso di incidenti, all'interno del cimitero, che coinvolgano più veicoli o veicoli/pedoni o veicoli/proprietà comunale è fatto obbligo agli interessati e al personale adibito ai servizi cimiteriali richiedere l'intervento immediato del servizio di Ambulanza, in caso di



- danni a persone, e della Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni anche per tutti gli altri casi.
2. Per proprietà comunali si intendono anche quei beni, strutture, ecc., di cui il Comune ha obbligo di custodia.
 3. Nei casi, stabiliti dal competente Comando di Polizia Locale, ove non sia necessario il loro intervento, è fatto comunque obbligo ai soggetti coinvolti di redigere un circostanziato rapporto da trasmettere, entro due giorni dalla data del sinistro, all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune stesso.
Il rapporto deve essere redatto in duplice copia, una per l'Ufficio Comunale e una per i soggetti coinvolti, e deve contenere i seguenti dati:
 - a) Generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
 - b) Generalità dei testimoni presenti al momento dell'incidente;
 - c) Tempo e luogo dell'incidente;
 - d) Descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto, corredata di ogni informazione e particolare utile anche con l'eventuale ausilio di documentazione fotografica;
 - e) Indicazione dei danni subiti dai soggetti coinvolti;
 - f) Eventuali contestazioni espresse dagli stessi;
 - g) Eventuali note dei testimoni;
 - h) Nota dell'interessato che ha rifiutato l'intervento del servizio di Ambulanza.
 4. Il rapporto e tutte le dichiarazioni o certificazioni allegate devono essere debitamente sottoscritte da tutti gli interessati, che in caso ne abbiano fatto ricorso, si impegneranno a fornire eventuale referto del Pronto Soccorso.
 5. Il personale Cimiteriale provvede, allo stesso modo, a redigere un proprio rapporto da consegnare anch'esso all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune.
Sarà competenza dell'Ufficio comunale trasmettere tutta la documentazione raccolta al Comando di Polizia Locale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per le onoranze presso il Cimitero Monumentale

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa
In vigore dal gg.mm.aaaa



ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL



Art. 1

Nel Cimitero Monumentale di Viale Rimembranze, presso il Famedio, saranno onorati i Sindaci della città, gli Assessori e quei cittadini che si sono contraddistinti per benemeritenze singolari, per interesse ed opere rivolte all'intera comunità o per opere illustri d'ingegno, ovvero, qualora vi sia disponibilità, deceduti che hanno familiari defunti lì seppelliti.

Art. 2

All'interno del Famedio sono tumulate le salme delle più alte cariche della città e di cittadini benemeriti deceduti a partire dall'anno di costruzione del cimitero stesso. Verranno concessi, a tempo indeterminato, i loculi ancora disponibili, e le onoranze potranno essere manifestate anche nelle seguenti forme: medaglia, iscrizione singola o lapide collettiva.

Art. 3

Nell'attribuire le onoranze si dovrà osservare la più severa parsimonia, riconoscendosi come alto segno d'onore anche la sola iscrizione del nome sulla lapide collettiva.

Art. 4

I resti mortali dei cittadini da onorarsi non potranno esservi tumulati se vi si opponga la volontà del defunto, o della famiglia, fatta comunque salva l'osservanza delle norme di Polizia Mortuaria.

Art. 5

E' istituita una commissione composta di quattro membri scelti dal Consiglio Comunale fra i più ragguardevoli e competenti cittadini, con incarico di riferire intorno alle singole proposte di onoranze nel Famedio. Detta Commissione nominerà al suo interno il Presidente. La carica della commissione avrà durata pari a quella dell'espletamento del mandato del Sindaco. La Commissione resterà comunque in carica fino alla nomina di una nuova commissione.

Art. 6

La proposta dell'onorificenza potrà essere fatta solo dalla Giunta Comunale, o in alternativa da almeno cinque Consiglieri Comunali.

Ogni proposta dovrà essere trasmessa alla predetta Commissione, la quale dovrà riferire entro il termine massimo di tre giorni.

Il voto della Commissione dovrà essere comunicato tempestivamente alla Giunta Comunale per la predisposizione dei relativi atti e affinché il Sindaco provveda.

Art. 7

La proposta di onorificenza può essere presentata alla Giunta Comunale da singoli cittadini, associazioni e istituzioni, corredata da opportuna e idonea motivazione.

Sarà compito della Giunta Comunale, se riterrà la proposta meritevole di considerazione, trasmettere la documentazione alla Commissione seguendo l'iter previsto.

Art. 8

Rendendo pubblico il conferimento dell'onorificenza per l'inserimento di uno o più cittadini benemeriti, il Sindaco curerà personalmente o attraverso un proprio delegato la sua o la loro commemorazione all'apertura della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 9

Tutte le spese per le onoranze saranno sempre sostenute dall'Amministrazione Comunale, salvo il concorso spontaneo di enti, istituzioni, associazioni, familiari del defunto.



Regolamento per l'utilizzo della Sala Laica

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa
In vigore dal gg.mm.aaaa
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa

ALLEGATO C) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL



Art 1.

Presso il Cimitero nuovo di via Marzabotto è stata allestita per i cittadini la "Sala Laica".

Art 2.

La Sala è a disposizione dei cittadini che intendono celebrare un rito civile e/o diverso da quello religioso.

Art. 3

Per poter disporre della Sala il cittadino o, per esso, le Agenzie di Onoranze funebri contattate dalle famiglie, devono rivolgersi all'Ufficio Stato civile, che oltre ad ottemperare alle pratiche amministrative, provvede anche alla prenotazione della Sala.

Art. 4

La disponibilità oraria della stessa è di 1 ora e 30 minuti al massimo per singola cerimonia per poi procedere alla fase della sepoltura.

Art. 5

Qualora nella stessa giornata sia richiesto l'uso da parte di più soggetti, le celebrazioni devono essere distanziate tra loro di almeno 2 ore.

Art. 6

La segnalazione dell'uso della Sala è inviata dall'Ufficio Stato civile, per via fax, al referente del gestore presso il cimitero nuovo che ha l'obbligo di avvisare il custode che dispone delle chiavi di accesso alla sala, rispondendo di tale possesso al Direttore dei Servizi ai Cittadini.

Art. 7

Compito specifico del custode è controllare che il gestore, all'occorrenza e per tempo, provveda alla pulizia accurata della Sala e degli arredi in essa contenuti.

Art. 8

Dispone delle chiavi della Sala anche il gestore in maniera che possa organizzarsi per queste occasioni nel modo più efficiente possibile. La responsabilità del possesso è a suo carico.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per le affissioni delle epigrafi da lutto

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del gg.mm.aaaa
In vigore dal gg.mm.aaaa



ALLEGATO D) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N DEL



INDICE

ART. 1)	LUOGHI DI AFFISSIONE	pag. 4
ART. 2)	SOGGETTO GESTORE DELLE AFFISSIONI	pag. 4
ART. 3)	NUMERO DI EPIGRAFI DA AFFIGGERE SUL TERRITORIO COMUNALE	pag. 4
ART. 4)	DURATA DELL'AFFISSIONE	pag. 4
ART. 5)	PRESCRIZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	pag. 4
ART. 6)	ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	pag. 4
ART. 7)	ATTIVITA' SANZIONATORIA	pag. 4/5
Allegato D.1) POSIZIONI PER BACHECHE DA LUTTO		pag. 6

ART. 1) LUOGHI DI AFFISSIONE

1. Le epigrafi da lutto debbono essere affisse sulle apposite bacheche, distribuite sul territorio sestese.
2. Qualsiasi affissione al di fuori degli spazi dedicati (es. muri sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata) sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2) SOGGETTO GESTORE DELLE AFFISSIONI

1. Le epigrafi da lutto debbono essere consegnate esclusivamente al Concessionario del servizio pubbliche affissioni nei giorni ed orari di apertura del servizio.
2. Nella mattinata del sabato è garantita dal Concessionario la reperibilità in una fascia oraria di almeno due ore, per la consegna esclusiva di epigrafi riguardanti decessi, con esclusione di epigrafi relative a ringraziamenti o comunicazioni di anniversari o celebrazioni successive al servizio funebre.

ART. 3) NUMERO DI EPIGRAFI DA AFFIGGERE SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Il numero massimo di epigrafi che ciascun operatore di Imprese di Onoranze Funebri può far affiggere sull'intero territorio è pari a 10 per singolo decesso.

ART. 4) DURATA DELL'AFFISSIONE

1. L'epigrafe può essere esposta per un periodo massimo di tre giorni.

ART. 5) PRESCRIZIONI A CARICO DELLE IMPRESE

1. E' fatto assoluto divieto agli imprenditori del settore di eliminare il proprio marchio di fabbrica dall'epigrafe.

ART. 6) ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

1. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli rigorosi sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
2. Inoltre verrà presa in considerazione ogni segnalazione scritta, purchè verificabile, da qualunque soggetto provenga, sia esso cittadino o imprenditore del settore, che avvisi del mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 7) ATTIVITA' SANZIONATORIA

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, a seguito di controlli e/o segnalazioni anche di privati ravvisi la violazione di prescrizioni relative all'affissione in bacheca di epigrafi da lutto, indipendenti e diverse dalla rotazione del servizio fornito dalla ditta appaltatrice, verrà



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

applicata al trasgressore una sanzione secondo quanto disposto dall'Art. 42 c. 2 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Sesto San Giovanni.

POSIZIONI PER BACHECHE DA LUTTO

➤ Adiacenti le tre uscite della metropolitana	(2 spazi per ogni postazione),
➤ Piazza Parrocchia SS. Redentore	(4 spazi),
➤ Via Monte San Michele ang. Via Gorizia	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via Villoresi ang. Via Monte Sabotino	(4 spazi)
➤ Viale Marelli ang. Via Monfalcone	(edicola, 4 spazi)
➤ Via Felice Cavallotti	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via XXIV Maggio	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Viale Edison ang. Via Sardi	(4 spazi)
➤ Via Cadorna ang. Via Cavallotti	(edicola, 4 spazi)
➤ Via Fogagnolo altezza ex Palazzetto del Ghiaccio	(4 spazi)
➤ Via Cavallotti ang. Via Don Minzoni	(piazzetta, 4 spazi)
➤ Via Curiel retro Municipio	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via Cesare da Sesto	(Villa Zoorn, 4 spazi)
➤ Largo Lamarmora	(4 spazi)
➤ Municipio	(4 spazi)
➤ Via Puricelli Guerra	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Piazza Diaz	(4 spazi)
➤ Via General Cantore	(campo sportivo, 4 spazi)
➤ Via Carlo Marx	(farmacia, 4 spazi)
➤ Via Cairoli ang. Via Puricelli Guerra	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Piazza Trento Trieste	(4 spazi)
➤ Via XX Settembre	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via F.lli Bandiera ang. Viale Matteotti	(ex Inam, 4 spazi)
➤ Via F.lli Bandiera ang. Via Moroni	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Viale Matteotti ang. Via Timavo	(4 spazi)
➤ Via Bellini ang. Via Pirandello	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via Picardi ang. Via Podgora	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Piazza Petazzi	(4 spazi)
➤ Viale Italia ang. Via Puricelli Guerra	(4 spazi)
➤ Via Marzabotto	(edicola, 4 spazi)
➤ Viale Italia	(Pelucca, 4 spazi)
➤ Via Migliorini	(Villaggio Falck, 4 spazi)
➤ Largo Levrino	(4 spazi)
➤ Viale Rimembranze ang. Via F.lli di Dio	(2 spazi)
➤ Via Parpagliona	(2 spazi)
➤ Via Pace ang. Via Carlo Marx	(giardinetti, 4 spazi)
➤ Via Volontari del Sangue ang. Via Maffi	(4 spazi)
➤ Via Madonna del Bosco	(Parrocchia, 4 spazi)